

# STATUTO (04/11/2020)

E' costituita l'Associazione denominata "**Genial Bit**" di seguito denominata Associazione, con sede legale in: Via Benigno Crespi 30, 20159 Milano (c/o Art).

Su delibera del Consiglio Direttivo, senza implicazioni di cambiamento di Statuto, si potrà modificare la sede legale (lasciandola in Italia) e aprire e chiudere, in Italia e all'estero, sedi secondarie, succursali, distaccamenti, depositi, unità locali di vario tipo (amministrative, operative, di rappresentanza, etc.).

## ART.2 – Scopi e Operatività

L'associazione è apartitica, apolitica, non ha scopo di lucro, si prefigge di svolge attività di promozione e utilità sociale, di rispettare la democraticità della vita interna sociale, escludendone la temporaneità della partecipazione, infine si prefigge i seguenti compiti e scopi:

- Interessarsi della vita digitale connessa con quella reale, in primis le persone (Non solo Vita Digitale).
- Favorire lo sviluppo dei Sistemi Digitali, Internet e di Comunicazione (compresa la Stampa, Fiere, etc.) per la divulgazione di buone attività, in particolare quelle di utilità sociale, soprattutto proposte dai Soci.
- Acquisizione, anche in condivisione, delle risorse utili allo scopo sociale (es. CiakLife), compreso un Parco Domini (.it, etc.) per promuovere l'Associazione e le buone idee, in particolare Made in Italy.
- Assunzione di licenze e autorizzazioni per svolgere determinati incarichi, come per esempio il ruolo di Registrar per la registrazione di Domini (.it ed eventuali altre estensioni: .eu, .com, etc.).
- L'Associazione, in riferimento agli scopi sociali, potrà stipulare accordi, contratti e convenzioni, sviluppare, organizzare e promuovere seminari, conferenze, meeting, viaggi e ricettività, escursioni, manifestazioni, fiere, mostre, concorsi, ricerche, formazione, incontri e corsi in qualsiasi disciplina (lavoro, cibo, moda, sport, salute, energia, etc.), servizi di telecomunicazione e in rete, audiovisivi e multimediali, editoria in ogni canale (ammessa dalla legge), rassegne fotografiche e di filmati e strutture per incontri e comunicazione; infine potrà proporre regole, metodi e leggi.
- Potranno essere individuate aree di particolare interesse a cui dedicare persone Delegate e/o Comitati e/o attivare collaborazioni con organismi (es. Istituto Art Pavoniano, attuale Direttore Giuseppe Pesenti).
- L'Associazione potrà compiere tutti gli atti (mobiliari, immobiliari, finanziari, etc.) e le operazioni necessarie o utili alla realizzazione dello scopo Sociale, in particolare attraverso il Consiglio Direttivo, o le persone preposte (vedi anche compiti dei Membri del CD), potrà nominare Delegati di Sezione e/o Territoriali, o altro, definendone i compiti, potrà assumere e licenziare dipendenti e collaboratori, acquistare, o affittare, o prendere in concessione beni immobili, mobili, materiali e immateriali (es. brevetti, progetti, licenze, concessioni, modelli di utilità), senza bisogno di particolari autorizzazioni, oltre quelle richieste dalla Legge e dal presente Statuto.
- L'Associazione, al fine di autofinanziarsi, potrà intraprendere varie iniziative e svolgere attività commerciali, occasionali o continuative, nei limiti ammessi dalla Legge e se ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo potrà richiedere, oltre al Codice Fiscale, anche la Partita IVA (o chiuderla) ed attivare altre posizioni con le Istituzioni e non solo (Inps, Inail, etc.), tutto ciò anche a mezzo di un incaricato.
- L'Associazione può assumere partecipazioni, ammesse dalla Legge, in altri organismi (Associazioni, Enti, etc.) e può aderire ad organizzazioni, anche di carattere territoriale e/o di settore, etc., in armonia con i propri scopi Sociali e potrà comunque intraprendere rapporti con Banche, Poste, Istituti Finanziari e simili, per la gestione di conti correnti e del denaro e/o titoli, in tutte le forme esistenti, purchè permesse dalla legge, anche con fidi, finanziamenti, etc.

L'Associazione risponde delle proprie obbligazioni con il proprio fondo comune.

## ART. 3 – Durata e Scioglimento

La durata dell'Associazione è illimitata; lo scioglimento deve essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci (vedi di seguito).

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, la stessa devolverà il suo patrimonio ad altra Associazione con fini analoghi o di pubblica utilità, tenendo conto di eventuali accordi in corso, o ad altra destinazione nel rispetto della Legge e sentito l'organismo di controllo o competente in materia.

## **ART. 4 – Soci, Quote e Contributi Associativi**

Possono aderire all'Associazione i soggetti che ne condividono gli scopi, persone fisiche e giuridiche (es. Associazioni, Enti, Imprese, Autonomi, etc.), senza alcuna distinzione, ma il Regolamento potrà stabilire delle restrizioni sulle categorie (es. solo persone fisiche), o per altri motivi (es. il nuovo socio deve essere presentato da un già socio, con un max per anno), ovviamente tutte regole ammesse dalle Leggi vigenti. Nella terminologia del presente atto la parola Associato equivale a Socio e viceversa.

Il rapporto associativo, con i relativi effetti, si costituisce normalmente dal momento della delibera del Consiglio Direttivo di accettazione, ad insindacabile giudizio dello stesso, della domanda presentata secondo lo schema predisposto dall'Associazione, ma se questo non si è espresso negativamente nei confronti di un soggetto, o gruppi di soggetti, potrà accettare tale richiesta anche uno dei Membri del CD, in base al presente Statuto e/o Regolamento, salvo che ciò sia in contrasto con le leggi vigenti.

Se una richiesta non venisse accetta entro 60 giorni, su richiesta dell'interessato, entro i 60 giorni successivi, saranno rese le eventuali relative somme versate.

La quota associativa normalmente vale fino al 31 Dicembre dell'anno in cui è avvenuto il versamento (se necessario può essere integrata) e normalmente ha un importo Ordinario che determina i Soci Ordinari, oppure un importo minore che determina i Soci Base, o un importo maggiore che determina i Soci Rilevanti, ma tutti hanno gli stessi doveri e diritti nei confronti dell'Associazione e tali appellativi e relativi importi, anche in numero minore o maggiore, saranno stabiliti nel Regolamento Associativo, che potrà anche definire le quote in Livelli e frazioni (es. un Livello = 60 euro, mezzo Livello = 30 euro), il tutto purchè non in contrasto con le leggi vigenti.

Tutti i Soci, indipendentemente dalla tipologia, hanno diritto di voto alle Assemblee dei Soci (un voto per ogni socio) e possono concorrere alle cariche elette, salvo che il Regolamento Associativo stabilisca delle limitazioni per i morosi rispetto alla quota sociale, o per altri motivi, ovviamente purchè non in contrasto con la leggi vigenti.

Per i Soci Fondatori riportati nell'atto (persone fisiche) l'importo della quota è di 30 euro, per i Soci successivi l'importo della quota sarà definita nel Regolamento Associativo, salvo variazioni 30 euro per il 2020 e tutti i soci di tale anno sono considerati Soci Ordinari, mentre per il 2021 sono previsti 60 euro.

Potrebbero essere definite e formulate nel Regolamento Associativo anche una o più categorie di soggetti non Soci, ma definiti Amici, o Simpatizzanti, o Sostenitori, o altra definizione e potrebbero far parte di una di tale categorie anche i Soci che non rinnovano la quota associativa.

Eventuali Soci Onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo, se possibile non corrispondono la quota e in tal caso possono partecipare alle Assemblee dei Soci solo come osservatori, salvo diverse disposizioni del Regolamento Associativo.

Altri tipi di Socio potranno essere stabilite dal Consiglio Direttivo che ne definirà le modalità, eventualmente precisando, o modificando, o ampliando, quanto sopra detto, nel rispetto della Legge.

Potranno essere stabilite quote che versate da un certo momento in poi (es. Dicembre) valgono anche per l'anno successivo, oppure le quote di un anno valere anche per un anno o più successivi, il tutto ovviamente purchè non contrasti con le Leggi vigenti.

La forma di adesione e la relativa quota, potrà essere predisposta e inoltrata all'Associazione in vari modi precisati nel Regolamento Associativo.

La quota di un Socio può essere corrisposta da un altro Socio, che oltre a se stesso può provvedere per uno o più soci o aspiranti tali, purchè tale sistema non sia in contrasto con le Leggi vigenti.

## **ART. 5 – Diritti e Doveri dei Soci**

Il Socio ha diritto di partecipare alla vita associativa nelle forme previste dal presente Statuto e dalla Legge, a fruire delle informazioni e assistenza e di ogni altro servizio e supporto erogato dalla Associazione e previsto per la propria tipologia associativa, ha diritto di partecipare e votare alle Assemblee dei Soci, il tutto meglio precisato, con eventuali limitazioni, nel Regolamento Associativo, in ogni caso non è possibile impegnare il socio per importi e azioni, salvo proprie specifiche sottoscrizioni.

Il Socio, finchè associato (può dimettersi in qualsiasi momento), ha il dovere di prendere parte alla vita associativa, in base allo Statuto e alle deliberazioni degli organi associativi e coloro che ricoprono le cariche hanno anche il dovere di adempiere ai compiti previsti, con lealtà, correttezza e diligenza.

## ART. 6 – Cessazione del Socio

La qualità di Socio si perde:

- a) per scioglimento dell'Associazione;
- b) per violazione delle norme del presente Statuto, o per comportamento scorretto nei confronti dell'Associazione e/o altri soci, o in quanto perturbatore dell'armonia Sociale; in tali casi a decidere per l'esclusione, oltre a richieste di risarcimento per eventuali danni materiali o morali procurati, sarà il Collegio dei Probiviri o l'Assemblea Ordinaria dei Soci con maggioranza dei presenti.
- c) per decadenza o esclusione, ovvero perdita dei requisiti di ammissibilità e tra questi anche il non pagamento della quota sociale entro il periodo stabilito nel Regolamento che può prevedere anche l'iter dell'esclusione (solleciti, etc.) e può stabilire di pagare il solo anno in corso o tutti gli anni, per coloro che non hanno corrisposto la quota per più anni, il tutto rispettando le Leggi vigenti.
- d) per recesso, in qualsiasi momento, da parte dello stesso Socio.

Il venir meno della qualifica di Socio comporta la perdita di ogni diritto nei confronti dell'Associazione ed anche dei doveri, salvo eventuali impegni specifici sottoscritti; le quote associative versate non saranno rese, salvo quelle delle domande iniziali per diventare socio non accettate.

## ART. 7 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci
- b) il Consiglio Direttivo (CD)
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo
- d) il o i Vice-Presidente/i del Consiglio Direttivo
- e) i Consiglieri (almeno uno, con uno o più incarichi, tra Segretario, Tesoriere, Coordinatore, etc.)
- f) il Collegio dei Probiviri, qualora esistente
- g) il Collegio dei Revisori dei Conti, qualora nominato

Le cariche elettive possono essere a tempo indefinito (fino a revoca o dimissioni), o a tempo determinato stabilito dall'organo elettivo (normalmente assemblea dei soci), le cariche stabilite nell'Atto Costitutivo sono a tempo indeterminato (fino a revoca o dimissioni), in tutti i casi perdurano fin tanto che gli organi preposti non decidono come sopperire ai ruoli in questione, sia con nuovi incarichi ai membri rimasti in carica, come nominando nuovi membri e comunque attenendosi a quanto previsto dal presente Statuto e dalle leggi in vigore.

Le cariche elettive potranno decadere, su richiesta dell'Organo di competenza, nel caso in cui l'interessato sia rimasto assente per almeno tre sedute consecutive senza aver delegato un socio delegabile.

## ART. 8 - Assemblea dei Soci, modalità

All'Assemblea dei Soci (detta anche Assemblea) possono intervenire i Soci, ma il Regolamento Associativo può precisare i vari aspetti connessi, esempio, come eventualmente possono intervenire i minorenni, se il socio deve essere in regola con il pagamento della quota e se tale pagamento deve avvenire entro il momento della convocazione dell'Assemblea e quindi il nominativo deve comparire nell'elenco della spedizione dell'avviso, oppure sia sufficiente essere in regola al momento dell'Assemblea, sempre ovviamente rispettando le Leggi vigenti.

Ciascuno Socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare, mediante delega, da altro Socio, il quale non può utilizzarne più di dieci; vale anche per i Soci con personalità giuridica che sono rappresentati dal Legale Rappresentante che però può delegare altro componente dell'organismo stesso; se il Socio è però una impresa individuale o simile e quindi coincide con la persona, vale per un solo socio, il tutto salvo quanto meglio specificato nel Regolamento.

Le riunioni dell'Assemblea dei Soci possono essere, oltre che in prima e seconda convocazione, ordinarie (convocate normalmente due volte l'anno, per esempio ad Aprile e Dicembre) e straordinarie e in una di queste due modalità, sono convocate, secondo le esigenze, dal Consiglio Direttivo, anche su richiesta di almeno la metà dei suoi membri, o se reputate necessarie anche per decisione congiunta del Presidente e del Vice-Presidente, o su richiesta di almeno 1/4 (un quarto) dei Soci, oppure, ma solo per le assemblee ordinarie, di tutti i membri del Collegio dei Probiviri, infine quando necessario per Legge.

I Soci potranno eventualmente intervenire, se possibile, anche via telematica (audio, video, etc.) e comunque saranno valide anche le assemblee e/o le decisioni prese in altre modalità ammesse dalla legge.

Pervenuta al Consiglio Direttivo una richiesta idonea di convocazione di Assemblea (o per decisione dello stesso), il Presidente e/o il Vice-Presidente, o in assenza di questi (o in accordo), uno o più Consiglieri, devono convocare l'Assemblea entro 30 giorni (salvo impossibilità).

L'avviso di convocazione deve essere spedito, almeno otto giorni liberi prima dell'Assemblea, ad uno o più recapiti comunicati, ovvero: lettera raccomandata (tradizionale o telematica), fax, e-mail, sms, whatsapp, o con altro mezzo in grado di raggiungere l'interessato e in aggiunta, tale avviso, negli stessi termini, potrà essere visualizzato in una pagina web nel sito dell'Associazione.

L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, ora e data dell'Assemblea, nonché le stesse indicazioni relative alla eventuale possibile seconda convocazione convocata a termini di legge.

Il Socio non potrà reclamare nel caso in cui, o per cause allo stesso imputabili (dispositivi non funzionanti, etc.), o per disgradi aleatori, non sia venuto a conoscenza della convocazione dell'Assemblea.

L'Assemblea in cui sono presenti tutti i Soci aventi diritto ad esserci e tutto il Consiglio Direttivo è valida anche senza la dovuta convocazione, purché tutti tali soggetti siano d'accordo (Assemblea Totalitaria).

L'Assemblea nomina per il suo svolgimento il Presidente (normalmente il Presidente o il Vice-Presidente del Consiglio Direttivo, o Consigliere, o un Socio), inoltre nomina il Segretario (normalmente un membro del CD, oppure un socio e in ultima possibilità anche un non socio) ed eventualmente nomina anche uno o più scrutatori (anche non Soci).

Sarà necessaria la presenza di un Notaio quando sia richiesta da almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati che hanno diritto di partecipare all'Assemblea e nei casi previsti dalla Legge.

### **ART. 9 - Assemblee dei soci, validità**

Le Assemblee dei Soci possono essere Ordinarie e Straordinarie, in prima e seconda convocazione.

Le Assemblee Ordinarie sono valide in prima convocazione quando sia presente almeno il 50% più uno dei Soci aventi diritto a partecipare, di persona o per delega, mentre in seconda convocazione (distanziata da un'ora a 15 giorni dalla prima, salvo diverse modalità previste per legge) sono valide qualunque sia il numero dei Soci con diritto a partecipare, presenti di persona o per delega.

Le Assemblee Straordinarie sono valide in prima convocazione quando sia presente almeno i 2/3 (due terzi) dei Soci aventi diritto a partecipare, di persona o per delega, mentre in seconda convocazione (distanziata da un'ora a 15 giorni dalla prima, salvo diverse modalità previste per legge) sono valide quando è presente, di persona o per delega, almeno un terzo dei Soci con diritto a partecipare.

Il Presidente dell'Assemblea stabilisce di volta, in volta, le modalità di votazione (palese, segreta, etc.), salvo che l'Assemblea con la maggioranza dei Soci decida diversamente e salvo i casi espressamente previsti dal presente Statuto o dalla Legge.

A ciascun partecipante spetta un voto, oltre a quelli dei rappresentati (max 10) e le deliberazioni sono adottate, salvo i casi previsti dallo Statuto o per Legge, a maggioranza dei partecipanti (comprese le deleghe); per le modifiche statutarie, o per lo scioglimento dell'Associazione, è necessario, in Assemblea Straordinaria, il voto favorevole di almeno la metà più uno di tutti i Soci convocati per detta Assemblea.

In caso di parità nelle votazioni palesi prevale la parte che comprende il voto di chi presiede l'Assemblea, nelle votazioni segrete la proposta si intende respinta; in caso di parità di voto tra due o più candidati alle elezioni delle cariche Sociali si dichiara eletto il candidato avente maggiore anzianità associativa (come socio) e se ancora in pareggio con maggiore età.

### **ART. 10 – Assemblea dei soci, competenze**

L'Assemblea, in seduta Ordinaria, ha le seguenti competenze:

- a) stabilisce gli orientamenti organizzativi dell'Associazione;
- b) elegge periodicamente il Consiglio Direttivo con assegnazione delle cariche: Presidente, Vice-Presidente, Consigliere/i con relativi ruoli ed eventuali altre cariche e ne stabilisce gli eventuali compensi per tali ruoli, o eventuali rimborsi delle spese ammissibili;
- c) elegge gli eventuali componenti del Collegio dei Probiviri e ne stabilisce gli eventuali compensi;
- d) elegge gli eventuali componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e decide gli eventuali compensi;
- e) approva (o no), il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta dall'Associazione;
- f) approva (o no), il bilancio preventivo;
- g) interviene, se ritenuto opportuno, sul contenuto del Regolamento Associativo che è formulato dal Consiglio Direttivo;

- h) decide su eventuale espulsione dei soci;
  - i) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno, per Legge o su idonea richiesta.
- L'Assemblea, in seduta Straordinaria, delibera, oltre che negli altri casi necessari, per:
- j) modificare il presente Statuto;
  - k) sciogliere l'Associazione.

### **ART. 11 - Consiglio Direttivo (CD)**

Il Consiglio Direttivo (CD) è composto dai Membri, ovvero dal Presidente, che normalmente lo presiede, dal o dai Vice-Presidente/i e dai Consiglieri in numero da 1 a 15 e tutti i Membri (quindi almeno 3) sono eletti normalmente dall'Assemblea dei Soci (salvo alla fondazione nominati nell'Atto Costitutivo) con i rispettivi eventuali ruoli specifici dei Consiglieri (Segretario, Tesoriere, Addetto alla Comunicazione, Addetto agli Eventi, Coordinatore, etc.), ruoli che possono essere delegati ad uno o più Membri del CD; nel caso in cui uno o più ruoli assegnati ai Consiglieri venissero a mancare, l'Assemblea del CD potrà affidare ad altro Consigliere tale ruolo, ma qualora tutti i Consiglieri si fossero dimessi, o se ritenuto opportuno, il CD dovrà convocare entro 30 giorni l'Assemblea ordinaria dei Soci per le nuove nomine.

I Membri del Consiglio Direttivo hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'Associazione purchè l'Assemblea dei soci lo abbia approvato e così anche per un eventuale compenso.

### **ART. 12 – Riunione del Consiglio Direttivo e Compiti**

La Riunione del Consiglio Direttivo è convocata dal Presidente, o dal Vice-Presidente, o da almeno due Consiglieri, ogni volta lo ritengano opportuno e nei casi previsti per legge, magari almeno due volte l'anno, tramite avviso di convocazione con indicazione del luogo, ora, data e ordine del giorno.

L'avviso di convocazione deve essere spedito, almeno otto giorni liberi prima dell'Assemblea, ad uno o più recapiti comunicati, ovvero: lettera raccomandata (tradizionale o telematica), fax, e-mail, sms, whatsapp, o con altro mezzo in grado di raggiungere l'interessato e in aggiunta, tale avviso, negli stessi termini, potrà essere visualizzato in una pagina web nel sito dell'Associazione.

Il Membro del CD non potrà reclamare nel caso in cui, o per cause allo stesso imputabili (impossibilità di ricevere), o per disguidi aleatori, non sia venuto a conoscenza della convocazione del Consiglio Direttivo. Al Consiglio Direttivo si potrà intervenire, se possibile, anche in via telematica.

Le Riunioni regolarmente convocate sono valide qualora siano presenti almeno la metà dei componenti del Consiglio Direttivo e se non convocate purché siano totalitarie, ovvero siano presenti tutti i Membri del Consiglio Direttivo e tutti siano d'accordo per procedere; non sono ammesse deleghe, ciascun membro ha diritto ad un voto e le delibere sono valide se prese con la maggioranza dei presenti.

In caso di parità nelle votazioni palesi prevale la parte che comprende il voto del Presidente del CD; nelle votazioni segrete la votazione sarà ripetuta e in caso di ulteriore parità la mozione si intenderà respinta.

Compiti del Consiglio Direttivo (salvo quanto previsto per legge e deciso dalle Assemblee dei Soci):

- a) gestisce l'Associazione per l'attuazione dei programmi organizzativi;
- b) formula il Regolamento Associativo, comprese le regole delle quote e schemi di adesione;
- c) predispone annualmente i bilanci, consuntivo e preventivo con le relazioni e documenti necessari;
- d) delibera su tutti gli atti di rilevante interesse per l'Associazione e di straordinaria amministrazione;
- e) può delegare ad uno o più dei suoi membri (o ad altri) tutte o parte delle proprie attribuzioni, concedere procure per singoli atti o categorie di atti, specificandone le eventuali restrizioni, il tutto con i limiti imposti dalla Legge.

### **ART. 13 - Presidente e Vice-Presidente/i del Consiglio Direttivo**

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta l'Associazione ad ogni effetto di Legge e Statutario, ha poteri di firma per l'ordinaria e straordinaria amministrazione ed è rieleggibile; gli stessi poteri e le stesse regole valgono per il/i Vice-Presidente/i, ma in caso di opinioni divergenti prevale quella del Presidente, salvo che non sia deciso di ricorrere al Consiglio Direttivo.

Il Presidente e il/i Vice-Presidente/i possono tra l'altro, anche disgiuntamente tra loro;

- a) gestire ed eseguire le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo (CD);
- b) vigilare sull'andamento generale dell'Associazione, in particolare sugli atti amministrativi;
- c) redigere la relazione gestionale (bilanci, etc.) da presentare al CD e all'Assemblea dei soci;
- d) intervenire in giudizio ed eventualmente nominare avvocati, procuratori, etc. per i rapporti con i terzi;

- e) instaurare rapporti con Istituti di Credito, Poste, Banche e simili, aprire, gestire a tutti i livelli (compresi i fidi) e chiudere conti correnti e simili, anche attraverso delegati;
- f) assumere e licenziare i dipendenti e collaboratori a qualsiasi livello.
- g) compiere tutti gli atti e azioni necessarie nell'interesse, finalità e sviluppo dell'Associazione.

In casi di particolare necessità o urgenza possono sostituirsi al Consiglio Direttivo riferendo allo stesso per la ratifica del proprio operato, alla prima riunione successiva.

Se venisse a mancare il ruolo del Presidente, o del/i Vice-Presidente/i, i rimanenti Membri del Consiglio Direttivo dovranno convocare, per tale scopo, l'Assemblea dei Soci entro 15 giorni dalla prima mancanza.

#### **ART. 14 - Consigliere Segretario e/o Tesoriere**

Il Consigliere Segretario ed il Tesoriere (anche una persona con i due e più ruoli) tengono i contatti, per la normale amministrazione, con i soci, i vari organi in carica, i dipendenti, i collaboratori e altre entità esterne (fornitori, etc.), ne cui confronti possono essere delegati, dal Consiglio Direttivo, o dal Presidente, o dal/i Vice-Presidente/i, anche per specifici atti e operazioni di particolare importanza, inoltre sono autorizzati, disgiuntamente, nei confronti di Istituti di Credito, Poste, Banche e simili ad aprire, gestire a qualsiasi livello (compresi i fidi) e chiudere conti correnti e simili; si interessano del buon funzionamento e gestione della sede, in particolare il Tesoriere anche della cassa, della prima nota e insieme agli altri Consiglieri, dei vari libri e documenti necessari.

#### **ART. 15 – Consigliere Coordinatore**

Il Consigliere con il ruolo di Coordinatore tiene i contatti, per la normale amministrazione, con i soci, i vari organi in carica, i dipendenti, i collaboratori e altre entità esterne (fornitori, clienti, etc.), ne cui confronti può essere delegato, dal Consiglio Direttivo, o dal Presidente, o da uno dei Vice-Presidenti, anche per specifici atti e operazioni di particolare importanza, inoltre è autorizzato nei confronti di Istituti di Credito, Poste, Banche e simili ad aprire, gestire a qualsiasi livello (compresi i fidi) e chiudere conti correnti e simili;

Può svolgere anche le funzioni del Consigliere Segretario o Tesoriere, in mancanza o assenza di questi.

#### **ART. 16 - Collegio dei Probiviri**

Il Collegio dei Probiviri, se attivato, è costituito da tre membri, preferibilmente gli ultimi Past Presidents o Past Vice-Presidents (se ovviamente esistenti), eletti dall'Assemblea Ordinaria dei soci, ha il compito di giudicare in merito ai rapporti fra l'Associazione ed i singoli Soci in riferimento allo Statuto e al Regolamento ed eventualmente decidere l'esclusione di uno o più soci per comportamenti scorretti.

Il Collegio dei Probiviri, se necessario e/o ritenuto opportuno, è eletto dall'Assemblea dei Soci, è presieduto dal Membro anagraficamente più anziano che funge da Decano, dura in carica (salvo revoca) fino al 31 Dicembre dell'anno successivo alla data di inizio nomina ed i suoi Membri sono rieleggibili.

Il Decano convoca il Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dal ricevimento di richiesta scritta pervenuta da almeno due membri del CD o da almeno un quarto (1/4) dei Soci e stabilisce la data, il luogo e l'ordine del giorno della Riunione dei Probiviri (stesse modalità delle Riunioni del CD).

Il Collegio dei Probiviri valuta le circostanze relative al Socio in esame, lo può convocare e successivamente può emettere un provvedimento, normalmente di revoca permanente o temporanea.

Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza semplice, in caso di parità non è approvata la mozione.

Le delibere del Collegio dei Probiviri sono trasmesse al Consiglio Direttivo per la necessaria ratifica e nella prima seduta dell'Assemblea dei Soci (se non prima), ne viene data comunicazione agli stessi.

I Probiviri possono avere un rimborso delle spese sostenute per l'Associazione e ad un eventuale compenso, modalità e importi stabiliti dall'Assemblea dei Soci.

#### **ART. 17 – Collegio dei Revisori dei Conti**

Il Collegio dei Revisori, se ritenuto opportuno dall'Assemblea Ordinaria dei soci, o necessario a termini di Legge, è composto da uno o più membri, con le caratteristiche richieste dalla Legge, non facenti parte del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri, proposti dal Presidente del Consiglio Direttivo (o da un Vice in sua assenza) e nominati dall'Assemblea dei soci; salvo revoca da parte di quest'ultima, durano in carica fino al 31 dicembre dell'anno successivo alla data di nomina e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori ha il compito di controllare la correttezza della gestione amministrativa, economica e patrimoniale dell'Associazione, di esaminare i bilanci e di predisporre una relazione annuale da sottoporre all'Assemblea dei Soci in occasione dell'approvazione di detti bilanci. I Revisori dei Conti possono avere un rimborso delle spese sostenute per l'Associazione e ad un eventuale compenso, modalità e importi stabiliti dall'Assemblea dei Soci.

#### **ART. 18 - Esercizio sociale e bilancio annuale**

L'esercizio sociale inizia il 1° Gennaio di ogni anno e si chiude il 31 Dicembre dello stesso anno, il primo esercizio si chiuderà il 31/12/2020. L'Associazione dovrà redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario o bilancio secondo le disposizioni del presente Statuto e di Legge.

#### **ART. 19 - Disposizione finale**

Per quanto non previsto nel presente Statuto dell'Associazione Genial Bit (Non solo Vita Digitale), valgono le vigenti disposizioni di Legge in materia. Milano 4 Novembre 2020

Milano 4 Novembre 2020

30 firme